INCIDENTE PROBATORIO

Artt. 392-404 c.p.p.



Parentesi giurisdizionale nel corso delle indagini preliminari, destinata alla formazione anticipata di prove non differibili al dibattimento

Istituto eccezionale cui si può ricorrere in casi tassativamente indicati

RATIO: evitare che si disperdano conoscenze «deperibili», ma utili per il dibattimento



ATTO NON RINVIABILE

Deve essere assunto immediatamente, perché il lasso di tempo intercorrente tra l'indagine preliminare ed il dibattimento ne frustrerebbe gli esiti o ne renderebbe impossibile l'acquisizione

Incidente probatorio e principio di immediatezza

La prova assunta in incidente probatorio si compie dinanzi ad un giudice diverso da quello chiamato a valutarla

 Cedimento rispetto al CONTRADDITTORIO PER LA PROVA di cui all'art. 111 comma 4 Cost.

Tipizzazione dell'atto non differibile

SITUAZIONI «MODELLO»

- Della prova, se differita, diverrebbe impossibile l'acquisizione
- La prova è suscettibile di essere inquinata
- La prova è esposta a modificazioni inevitabili dell'oggetto
- La **prova è "complessa**": ha modalità acquisitive incompatibili con il principio di concentrazione del dibattimento

Condizioni di non rinviabilità – art. 392 comma 1, lett. *a* e *b* c.p.p.

A) quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento

B) quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso

Prove non rinviabili

Per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 392 c.p.p.

Testimonianza

Confronto

Altre prove non rinviabili

- PERIZIA
- ESPERIMENTO GIUDIZIALE
- se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile

RICOGNIZIONE

 quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento

Ulteriori ipotesi di incidente probatorio

Rispondono a logiche composite, volte alla tutela di interessi diversi dalla non dispersione della prova

- Esame dell'indagato su fatto altrui
- Esame del coimputato in procedimento connesso e dei testimoni di giustizia
- Perizia «complessa»
- Perizia sulle capacità dell'indagato
- Testimonianza del minorenne e della vittima maggiorenne (reati riguardanti la libertà sessuale)
- Testimonianza della vittima in condizioni di particolare vulnerabilità
- Testimonianza di chi si rifiuta di rendere dichiarazioni al difensore

Richiesta (art. 393 c.p.p)

SOGGETTI LEGITTIMATI

- Pubblico ministero
- Indagato

TEMPI

 Prima della scadenza dei termini delle indagini preliminari e in tempo utile per il suo svolgimento

CONTENUTI (a pena di inammissibilità)

- Prova da assumere, fatti oggetto della prova e ragioni della rilevanza
- Indicazione delle persone nei cui confronti si procede per i fatti oggetto della prova
- Circostanze che rendono la prova non rinviabile

DESTINATARIO

Giudice per le indagini preliminari

Modalità di presentazione della richiesta

artt. 394-396

Depositata nella cancelleria del g.i.p. entro i termini delle indagini

Notificata, a cura del proponente, all'altra parte e alle persone interessate

Contraddittorio cartolare sulla domanda di assunzione anticipata della prova

Differimento (art. 397 c.p.p.)

Richiesto dal p.m. sull'istanza di incidente probatorio proposta dall'indagato

Quando vi è pericolo per l'assunzione di uno o più atti di indagine

L'istanza di differimento deve indicare

- Atti pregiudicati
- Ragioni del pregiudizio
- Termine di differimento

Sull'istanza di differimento decide il g.i.p.

Rigetto quando il rinvio pregiudicherebbe l'assunzione dell'atto

PROVVEDIMENTI (art. 398 c.p.p.)

Il g.i.p., una volta esaurito il contraddittorio cartolare sulla richiesta di incidente probatorio, può

- dichiarare inammissibile
- rigettare
- accogliere

Udienza (art. 401 c.p.p.)



Audizione protetta (art. 398 comma 5 bis / 5-quater c.p.p.)

Determinazione di tempi, forme e luoghi diversi per l'assunzione della testimonianza

Del minorenne in procedimenti per reati riguardanti la libertà sessuale

Del maggiorenne in particolari condizioni di vulnerabilità, anche per le caratteristiche del reato (comma 5-ter e 5-quater)

Modalità dell'audizione protetta

Determinate dal giudice secondo parametri di necessità / opportunità

Possibile la delocalizzazione dell'attività

Possibile uso del vetro-specchio con impianto citofonico

Documentazione integrale con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva

Intervento di esperti (quando il dichiarante è minorenne)

Assunzione della prova da parte del giudice (quando il dichiarante è minorenne)

ESTENSIONE (art. 402 c.p.p.) a tutela dell'effettività del contraddittorio

Chiedere che l'assunzione della prova si estenda a fatti o a dichiarazioni riguardanti soggetti diversi da quelli i cui difensori partecipano all'incidente probatorio

Regime di utilizzabilità (art. 403 c.p.p.)

Utilizzabilità ad personam – comma 1

 In dibattimento i verbali potranno essere utilizzati contro la persona i cui difensori hanno partecipato all'incidente probatorio

Divieto di utilizzazione – comma 1-bis

 Inutilizzabilità nei confronti di chi è stato raggiunto da indizi e indagato dopo la formazione dell'atto in incidente probatorio e il cui difensore non ha partecipato all'assunzione, salvo che gli indizi siano emersi dopo che l'atto è divenuto irripetibile